

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2794 del 03/06/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' PER PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA POZZO AD USO IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITÀ MALCANTONE VIA ARDA N. 21, IN COMUNE DI PIACENZA (PC). DITTA: S.E.T.A. S.p.A. PRATICA: PC03A0147.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2848 del 31/05/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre GIUGNO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. 3048 del 10/01/2006, Botti Paolo (BTTPLA59H29G535T) legale rappresentante della soc. TEMPI S.p.A, p.i. 02290200336, c.f. 01385760333, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Piacenza (PC), località Malcantone Via Arda n. 21 ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 17049/2005 (cod. pratica PC03A0147);
- con medesima domanda è stata chiesta la rettifica dell’Atto det. 17049/2005 relativamente all’utilizzo, da industriale a igienico e assimilati, del prelievo da 45 l/s a 4,5 l/s e del quantitativo annuo da 21.600,00 a 4.000,00 mc;
- con domanda prot. PG/2014/87394 del 28/03/2014, Bulgarelli Vanni (BLGVNN52E14B819A) legale rappresentante di SETA spa, c.f. 02201090368 ha richiesto il subentro con cambio di titolarità della predetta concessione assentita con det. 17049/2005 (cod. pratica PC03A0147), come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 44,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Arda n.21, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 14, mapp. n. 22; coordinate UTM RER x: 556.375; y: 989.330;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 45;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 21.600;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG/2016/0110033 del 19/02/2016, SETA spa ha richiesto di variare l’uso da industriale a igienico e assimilati (igienico sanitario e lavaggio automezzi), il quantitativo prelevato da 45 l/s a 4,5 l/s, nonché la volumetria annua da 21.600,00 a 4.794,00 mc;

- con note di questo Servizio PG/DG/2018/15534 del 31/10/2018, PG/2020/127253 del 04/09/2020 e PG/2020/134516 del 21/09/2020 sono stati richiesti e sollecitati canoni pregressi con versamento del canone 2020;
- con nota e allegata relazione tecnica assunta al prot. PG/2019/138478 del 09/09/2021 è stato specificato per l'utilizzo igienico e assimilati il volume annuo per l'igienico sanitario in mc/anno 204,00 e per il lavaggio automezzi in mc/anno 4.590,00;
- con domanda PG/2020/176895 del 04/12/2020 Francesco Patrizi (PTRFNC72D12H501F) attuale legale rappresentante di SETA spa ha chiesto la prescrizione dei canoni dal 2001 al 2012 e sono stati versati canoni e interessi dal 2013 al 2020;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;

che quanto richiesto con domanda PG/2016/0110033 del 19/02/2016 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 35 del 17/02/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/54565 del 08/04/2021);
- Provincia di Piacenza (PG/2021/13483 del 28/01/2021);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/12/2020, la somma di 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;
- ha versato in data 26/03/2021, la somma di 164,40 euro dovuta per il canone 2021;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PC03A0147;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a SETA spa, c.f. - p.i. 02201090368, il cambio titolarità, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PC03A0147, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 44,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), via Arda 21 località Malcantone, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 22, mapp. n. 14; coordinate UTM RER x: 556.375; y: 989.330;

- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati per complessivi 4.794,00 mc annui, distribuiti al 4% ad uso igienico sanitario per gli addetti dell'azienda e al 96% per il lavaggio automezzi di trasporto;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,5; portata media pari a l/s 2,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.794,00 dei quali ad uso igienico sanitario mc/a 204,00 e lavaggio automezzi mc/a 4.590,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/05/2021;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 164,39 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Società Emiliana Trasporti Autofiloviari SETA S.p.A., c.f./p.i. 02201090368 (cod. pratica PC03A0147).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 44,00, con tubazione di rivestimento in acciaio di carbonio del diametro interno di mm 214, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 35,5 e 41,5 m dal piano di campagna, contatore per misurazione volumetrica del prelievo;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), via Arda 21, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 22, mapp. 14 ; coordinate UTM RER: x = 556.375; y = 989.330.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati nello specifico igienico sanitario e lavaggio automezzi;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4,5 e portata media pari a 2,0 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4.794,00 rispettivamente per utilizzo igienico sanitario mc/annui 204,00 e per lavaggio automezzi mc/annui 4.590,00 .

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato per 255 giorni lavorativi, nei periodi di frequenza dello stabilimento aziendale, con presenza di circa 50 dipendenti e 30 mezzi di trasporto, con rispettivo consumo giornaliero di 800 l e 18.000 l.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Nure - confinato inferiore

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 164,39 euro.
2. Il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.